



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEI.T.N. 2512/19
R.G.N.
CRON.N.

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed
assistenza composta dai magistrati:

Dott. Giovanna Guarino	Presidente
Dott. Antonietta Savino	Consigliere
Dott. Stefania Basso	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di
appello all'udienza del 05.04.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11/15 r. g. sez. lav.,
vertente

tra

I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, in proprio e n.q. di mandatario della S.C.C.I.
S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli
con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G.
Ferraris n. 4

appellante

e

RAINONE Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto
Di Ronza, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla
via Foria n. 228

appellato

nonché

EQUITALIA SUD S.p.A. in persona del suo legale
rappresentante pro tempore

appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, RAINONE Luigi in proprio e nella qualità di socio e rappresentante della RAINONE Francesco e Luigi s.n.c. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 02820070043829921 notificata alla società in data 24.01.2008 e con la quale era stato intimato il pagamento della somma di € 11150,19 a titolo di contributi per il periodo dal 1998 al 2002.

A sostegno dell'opposizione evidenziava che la società era stata cancellata dal registro delle imprese per cessazione e, comunque, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti. Concludeva chiedendo l'annullamento della cartella opposta.

Si costituiva l'Istituto convenuto, che eccepiva la tardività dell'opposizione e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.

Si costituiva, altresì, l'EQUITALIA POLIS S.p.A. che - rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva - chiedeva il rigetto della domanda.

Il giudice decideva la causa dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, per intervenuta prescrizione, e condannando l'Istituto al pagamento delle spese di lite. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 02.01.2015, l'I.N.P.S. ha proposto appello avverso tale decisione (sent. n. 5197/2014 emessa in data 17.11.2014).

L'appellante ha lamentato che il Tribunale non avesse affatto preso in considerazione tutti gli atti interruttivi della prescrizione, sebbene depositati tardivamente. Ha, quindi, chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda proposta dal Rainone.



Quest'ultimo si è regolarmente costituito contestando la fondatezza dell'appello.

All'esito dell'odierna udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Conformemente a quanto di recente ribadito dalla Suprema Corte con la sent. n. 1100/2019, deve essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso.

È pacifico (in quanto provato dalla documentazione prodotta dall'originario opponente) che la cartella impugnata è stata notificata alla sola s.n.c. in data 24.01.2008, e cioè in data successiva alla cancellazione dal registro delle imprese della società RAINONE Francesco e Luigi s.n.c. (avvenuta in data 28.03.2006 come attestato dalla visura camerale in atti).

Già in passato (Sent. n. 6070/2013), la Suprema Corte a Sezioni Unite aveva evidenziato che la cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese ne determina l'immediata estinzione, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui - come in quello di specie, ove la cancellazione è avvenuta il 28.03.2006 - tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell' art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003 (10 gennaio 2004). Tale disposizione normativa, infatti, modificando l'art. 2495 c.c., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione.

L'estinzione dell'ente determina, a sua volta, la cessazione della sua capacità processuale. Cosicché, per un verso, la notifica della cartella eseguita nei confronti della società, ovvero di un soggetto non più



esistente, non poteva ritenersi produttiva di alcun effetto e, per l'altro, il socio (privo di interesse alla sua impugnazione in proprio) era privo di legittimazione ad impugnarla in nome e per conto della s.n.c. ormai estinta.

Ciò nonostante, per ciò che emerge dall'intestazione e dalla lettura della sentenza impugnata, nonché dello stesso ricorso introduttivo, il giudizio è stato promosso da RAINONE Luigi, quale legale rappresentante della società ed è proseguito nei confronti di questa.

Il difetto originario di legitimatio ad causam della s.n.c., rilevabile d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio ed anche in sede di legittimità, comporta dunque l'annullamento della sentenza impugnata, dal momento che il giudizio non poteva essere iniziato.

In ragione della particolarità della questione e del consolidarsi della giurisprudenza sul punto in epoca successiva alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte così decide: in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento n. 02820070043829921 proposta da RAINONE Luigi in proprio e nella precedente qualità di socio, liquidatore e legale rappresentante della RAINONE Francesco e Luigi s.n.c. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli 05.04.2019

Il Consigliere est.

Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino

